



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri
VI Reparto-SM-Ufficio Approvvigionamenti
Roma
Pec: crm38895@pec.carabinieri.it

e p.c. All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa
Roma
Pec: ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: DD n. 724/R.U.A. del 4/07/2020. Approvazione contratto 11.359 del 20/06/2020 con la ditta Catapano Srl (Prot. Cdc n. 33969 del 9/07/2020. Silea n. 43920).

In data 3/07/2020, è stato preso in carico da questo Ufficio, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3 della legge n.20/1994, il decreto indicato in oggetto.

Nelle premesse del contratto n.11.359 del 20.06.2020, approvato dal decreto in esame, si legge che "il bando di gara di cui alla sopra indicata procedura prevedeva espressamente che l'Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di effettuare forniture complementari fino ad ulteriori 39.900 uniformi ginniche nei successivi tre anni dall'approvazione del contratto", senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 3, lett. b) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il primo contratto n.10.642, stipulato il 19.06.2017 a seguito di gara, risulta essere stato approvato con decreto n. 281 del 21.06.17, data che costituisce il *dies a quo* per il computo dei tre anni, entro la scadenza dei quali è stato effettivamente stipulato, per forniture complementari, il contratto in questione.

La previsione dell'art. 3, commi 2 e 3, del contratto in esame, tuttavia, non risulta né coerente rispetto alle premesse contrattuali riportate, né conforme alle vincolanti previsioni normative del citato art. 63, co. 3, lett. b), poiché esplicita che, a partire dal 2020, si potranno stipulare successivi contratti a procedura negoziata diretta per ulteriori forniture



CORTE DEI CONTI

complementari che, seppur contenute nei limiti quantitativamente residuati rispetto al contratto originario (fino ad ulteriori 22.774 uniformi ginniche), trascenderebbero il limite legale triennale, scaduto nel giugno 2020 senza possibilità di proroga.

Come affermato dalla Corte di giustizia europea la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo di confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente e la cui dimostrazione sotto il profilo dell'effettiva esistenza è onere gravante sull'Amministrazione committente (C. Giust. UE, sent. 8/04/08, C- 337/05).

Come sovente evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, la scelta del contraente tramite procedura negoziata, che integra affidamento diretto in deroga al principio generale della pubblicità e della concorrenzialità, è ammissibile, ma «i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d'interpretazione estensiva» (Cons. Stato, sez. V, 3.02.2016, n. 413; Cons. Stato, sez. V, 30.04.2014, n. 2255; Cons. Stato, sez. V, 20.07.2014, n. 3997, Cons. Stato, sez. III, 08.01.2013, n. 26).

Anac ha analogamente affermato che "Spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente, da un punto di vista tecnico ed economico, la mancanza di soluzioni alternative ragionevoli che possa giustificare l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, e di darne conto nella determina o delibera a contrarre" (Delib. Anac n.294/2017).

Nella fattispecie in esame, non risultano, invero, esplicitate e motivate, né nel contratto né nel relativo provvedimento approvativo, le "incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate" che deriverebbero da un eventuale cambio di fornitore delle uniformi ginniche e che integrano i presupposti alla cui sussistenza l'art. 63, co. 3, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 subordina, rigorosamente, la possibilità di continuare ad acquisire forniture complementari dal fornitore originario mediante affidamento diretto senza pubblica gara.

Essendo, inoltre, specificate in modo standardizzato sin dal 2002 le caratteristiche tecniche delle predette tute nel capitolato costituente l'Allegato I del contratto di appalto (n. U 1 del 15.03.2002 come aggiornate in data 31.03.2016), sorgono peraltro perplessità sulla possibilità che una pluralità di ditte tessili italiane o estere siano verosimilmente in grado di realizzarle in conformità alle specifiche richieste, analogamente alla ditta affidataria.

Ciò posto, si trattiene il decreto e si resta in attesa di chiarimenti ed eventuali integrazioni, avvertendosi che decorsi trenta giorni dal presente rilievo si procederà allo stato degli atti, in ottemperanza all'art. 27, comma 1, della L. n. 340 del 2000.

Il Magistrato Istruttore
Rosalba Di Giulio

Il Consigliere Delegato
Franco Massi



CORTE DEI CONTI



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto – SM – Ufficio Approvvigionamenti

crm38895@pec.carabinieri.it

N. 4854/42-11 di prot.

Roma, 7 settembre 2020

OGGETTO: D.D. n. 724 del 04/07/2020 - ditta CATAPANO S.r.l. - importo complessivo € 1.008.110,40 - cap. 4854/01.

A

CORTE DEI CONTI

ROMA

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO
DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA
"controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it"
(RIF. SILEA N. 44671, PEC IN DATA 24 AGOSTO 2020)

- A riscontro del rilievo di cui al foglio in riferimento, si rappresenta quanto segue:
- la procedura negoziata di cui trattasi deriva dalla pubblicazione di un bando di gara che prevedeva espressamente la facoltà di effettuare forniture complementari fino ad ulteriori n. 39.900 uniformi ginniche nei successivi tre anni dall'approvazione del contratto, stipulando, con la ditta aggiudicataria dell'appalto, appositi contratti a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 3, let. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, il valore dell'appalto previsto dal citato originario bando di gara teneva in considerazione il valore complessivo delle eventuali forniture complementari, ai sensi dell'art. 35, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. In esito alla procedura di gara sono stati stipulati, come si evince dal decreto della cui registrazione si tratta:
 - contratto a procedura ristretta n. 10.642 di rep. in data 19 giugno 2017, per la fornitura di n. 13.300 uniformi ginniche, approvato con decreto n. 281 R.U.A. del 21 luglio 2017, registrato presso codesta Corte in data 20 luglio 2017;
 - contratto a procedura negoziata n. 10.915 di rep. in data 18 ottobre 2018, per la fornitura di n. 5.126 tute ginniche, approvato con decreto n. 667 R.U.A. in data 30 ottobre 2018 e registrato presso codesta Corte in data 26 novembre 2018;
 - il contratto in argomento (n. 11.359 di rep. in data 20 giugno 2020), per la fornitura di n. 12.000 tute ginniche, validamente stipulato entro i tre anni dall'approvazione del contratto dal quale deriva, che prevede, a sua volta, facoltà di approvvigionare ulteriori n. 22.774 unità;
 - l'inserimento della citata facoltà deriva da una diversa interpretazione del limite triennale inserito nel bando, intendendosi a suo tempo che la facoltà si esaurisse a completamento dell'ultimo anno solare rispetto all'approvazione del contratto originario. Si assicura che non saranno stipulati ulteriori contratti a procedura negoziata derivanti dall'appalto di cui trattasi;
 - in relazione all'osservazione sulle specifiche tecniche, strettamente correlata a quella relativa alla motivazione del ricorso alla fornitura complementare, si precisa che quelle poste a base della fornitura *de quo*, rispetto a quelle relative all'originaria procedura ristretta, sono state integrate con varianti e proposte migliorative analitico-prestazionali e costruttive, offerte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara (criterio di aggiudicazione: o.e.p.v.). In particolare, i requisiti analitici previsti per le "materie prime principali", nonché per gli "accessori" sottoposti a valutazione, sono stati adeguati con i migliori valori riscontrati in sede di gara rappresentando, pertanto, la base di riferimento per le forniture complementari successive. Si osserva, infine, che un eventuale cambiamento di fornitore, a seguito di una nuova procedura di gara, non avrebbe garantito il mantenimento del medesimo livello qualitativo né la necessaria uniformità dei materiali. Nell'assicurare che, per il tratto a venire, la motivazione per l'eventuale attivazione di contratti a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, co. 3, let. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sarà espressa con maggiore rigore, si chiede a codesta Corte di dare passi, evidenziando che dall'eventuale mancata approvazione dell'atto in oggetto deriverebbe la necessità di effettuare una nuova procedura di gara, con tempi difficilmente compatibili con le esigenze di natura finanziaria e rilevanti criticità logistiche nella programmazione delle immissioni dei materiali, necessari per il soddisfacimento delle esigenze di ¹ vestizione degli Allievi e rinnovo del personale avente diritto.

IL CAPO DEL VI REPARTO
(Gen. B. Stefano Spagnol)



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 724 R.U.A.

Roma, 4 LUG 2020

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2.440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTO il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;

VISTO il contratto a procedura ristretta n. 10.642 di rep. stipulato in data 19 giugno 2017 dal Centro Unico Contrattuale con “CATAPANO S.r.l.” di Tito (PZ) per la fornitura di n. 13.300 uniformi ginniche, al prezzo unitario di € 65,201895 IVA esclusa, per un importo complessivo di € 2.867.185,20 IVA esclusa;

VISTO il decreto n. 281 R.U.A. in data 21 giugno 2017, con il quale è stato approvato il suddetto contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti e dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 20 luglio 2017 e 7 luglio 2017;

CONSIDERATO che nel bando di gara riferito al suddetto contratto era espressamente previsto che l’Arma dei Carabinieri si sarebbe riservata la facoltà di effettuare forniture complementari fino ad ulteriori n. 39.900 uniformi ginniche, nei successivi tre anni, stipulando con la ditta aggiudicataria dell’appalto in questione appositi contratti a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 3, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l’art. 3 del contratto a procedura ristretta n. 10.642 di rep. stipulato in data 19 giugno 2017 che prevede, nel caso di esercizio della facoltà di stipula di un contratto a procedura negoziata per forniture complementari, il riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi contrattuali e la possibilità di approvvigionare ulteriori manufatti fino al limite dei quantitativi sopra indicati;

VISTO il contratto a procedura negoziata n. 10.915 stipulato in data 19 ottobre 2018 che prevede:

- la fornitura di n. 5.126 uniformi ginniche, al prezzo unitario di € 68,86 IVA esclusa, per un importo complessivo di € 352.976,36 IVA esclusa;
- la possibilità di approvvigionare ulteriori manufatti fino al limite di n. 34.774 uniformi ginniche;

VISTO il decreto n. 667 R.U.A. in data 30 ottobre 2018 con il quale è stato approvato il prefato contratto ed impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti e dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa, rispettivamente, in data 26 novembre 2018 e 14 novembre 2018;

VISTA la determina di contrarre n. 275 R.U.A. in data 31 marzo 2020 con la quale sono stati nominati il “Responsabile unico del procedimento”, il “Direttore dell’esecuzione del contratto” ed è stata autorizzata la proposta per l’approvvigionamento di n. 12.000 uniformi ginniche tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 3, let. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11.359 di rep. stipulato in data 20 giugno 2020 dal Centro Unico Contrattuale con il prefato operatore economico per la fornitura del sopracitato materiale, per un importo complessivo di € 826.320,00 IVA esclusa;

ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUI n. F80234710582201950359;
- ID-Pro.Gest. n. 13055;
- PNI-Sicoge n. 246;

- CIG n. 8267708878;

- CUP n. D59E20000510001;

PRESO ATTO che la ditta ha prestato valida cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali;
ACCERTATA la disponibilità, sul capitolo 4825 articolo 12 del corrente esercizio finanziario, della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione (*articolo 16 ter, co. 2, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*);

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni per cui la spesa viene elevata da € 826.320,00 a € 1.008.110,40;

VISTA la richiesta di informazioni antimafia in data 22 maggio 2020, effettuata ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla Banca Dati Nazionale Antimafia (*B.D.N.A.*) nei confronti della "*CATAPANO S.r.l.*" di Tito (PZ);

VISTO l'art. 92, co. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 3, co. 3 e 4, del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279;

ATTESO che l'art. 9 (*Termini di esecuzione*) del contratto n. 11.359 di rep. datato 20 giugno 2020 prevede che "*I termini di esecuzione della fornitura cominciano a decorrere dall'undicesimo giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, co. 4, di avvenuta approvazione e registrazione del contratto e si concluderanno entro 90 (novanta) giorni*";

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

D E C R E T A

1. Il contratto n. 11.359 di rep. stipulato in data 20 giugno 2020, indicato in premessa, è approvato.
2. La spesa complessiva di € 1.008.110,40 di cui € 181.790,40 per IVA al 22%, sarà impegnata con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 4854 pg 1 dell'esercizio finanziario 2020.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante ordini di pagare.
4. Il presente decreto sarà inoltrato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa per la registrazione e alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

(Gen. C.A. Teo Luzi)

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)